

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza**  
**delle operazioni e dei servizi bancari**

**SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE**  
**DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Aletti & C. (Suisse) S.A.  
Via Magatti, 6 - 6900 Lugano (CH)  
Telefono: 004158 200 62 00 – Fax: 004158 200 62 45  
Sito internet: <http://www.alettisuisse.ch/> E-mail: [private@alettibank.ch](mailto:private@alettibank.ch)  
L'Elenco di banche e commercianti di valori mobiliari autorizzati dalla FINMA è reperibile al seguente indirizzo internet: <https://www.finma.ch/it/finma-public/istituti-persone-e-prodotti-autorizzati/>

**INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

**(Da completare a cura del soggetto incaricato prima della consegna al cliente)**

**Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A.** - Sede legale: Passaggio Duomo, 2 – 20123 Milano.  
Codice Fiscale e Partita Iva: 00479730459, Telefono: 02 850866 - Fax: 045 8255988 - Sito Internet:  
[www.alettibank.it](http://www.alettibank.it) – E-mail: [info@alettibank.it](mailto:info@alettibank.it) - Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia: n. 5383

Cognome e Nome:

Telefono:

e-mail

Qualifica

Numero di iscrizione in Albi / Elenchi

**CHE COS'E' IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI**

E' un contratto in base al quale la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.).

La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.

Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza che la **Banca si limita ad effettuare un mero servizio di custodia e amministrazione**, senza, ovviamente, assumere alcuna responsabilità per eventuali perdite di valore degli strumenti finanziari depositati, in conseguenza dell'andamento dei mercati e/o della situazione economico finanziaria dei soggetti emittenti gli strumenti stessi.

### Principali rischi tipici (generici e specifici)

Il deposito titoli a custodia e amministrazione è un prodotto sicuro, che è soggetto a commissioni e spese per il servizio offerto.

Il rischio principale è rappresentato dalla variazione nel tempo in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

**CONDIZIONI ECONOMICHE (gli importi sono addebitati direttamente sul conto corrente collegato)**

#### TITOLI AMMINISTRAZIONE

##### Condizioni Generali

▪ spese di produzione ed invio estratto conto	0.00 CHF
▪ spese di produzione ed invio documenti, comunicazioni, avvisi	0.00 CHF
▪ spese di estinzione deposito	0.00 CHF

##### Accredito Cedole

▪ titoli di stato – spese	0.00 CHF
▪ titoli di stato – giorni valuta	0
▪ titoli di stato – tipo giorni	lavorativi
▪ obbligazioni italia – spese	0.00 CHF
▪ obbligazioni italia – giorni valuta	0
▪ obbligazioni italia – tipo giorni	lavorativi
▪ obbligazioni estere – spese	0.00 CHF
▪ obbligazioni estere – giorni valuta	0
▪ obbligazioni estere – tipo giorni	lavorativi
▪ spese accredito cedole	0.00 CHF

##### Accredito Dividendi

▪ titoli italia – spese	0.00 CHF
▪ titoli italia – giorni valuta	0
▪ titoli italia – tipo giorni	lavorativi
▪ titoli esteri – spese	0.00 CHF
▪ titoli esteri – giorni valuta	0
▪ titoli esteri – tipo giorni	lavorativi
▪ spese accredito dividendi	0.00 CHF

##### Rimborso

▪ titoli di stato – spese	0.00 CHF
▪ titoli di stato – giorni valuta	0
▪ titoli di stato – tipo giorni	lavorativi
▪ obbligazioni italia – spese	0.00 CHF
▪ obbligazioni italia – giorni valuta	0
▪ obbligazioni italia – tipo giorni	lavorativi
▪ obbligazioni estere – spese	0.00 CHF
▪ obbligazioni estere – giorni valuta	0
▪ obbligazioni estere – tipo giorni	lavorativi
▪ spese rimborso titoli	0.00 CHF

##### Conversioni

▪ titoli italia - spese	0.00 CHF
▪ titoli esteri - spese	0.00 CHF
▪ spese conversione titoli	0.00 CHF

**Aumenti di Capitale**

▪ titoli italia - spese	0.00 CHF
▪ titoli esteri - spese	0.00 CHF
▪ spese aumenti di capitale	0.00 CHF

**Invio altro Istituto**

▪ titoli italia – spese (per titolo)	100.00 CHF
▪ titoli esteri – spese (per titolo)	100.00 CHF
▪ spese invio ad altro istituto (per titolo)	100.00 CHF

**TITOLI CUSTODIA**

**Diritti di Custodia**

▪ bot e altri titoli di stato - spese	0.00 CHF
▪ titoli centralizzati – commissioni %	0
▪ titoli centralizzati – ctv minimo	0.00 CHF
▪ titoli centralizzati – ctv massimo	0.00 CHF
▪ titoli esteri – commissioni %	0
▪ titoli esteri – ctv minimo	0.00 CHF
▪ titoli esteri – ctv massimo	0.00 CHF
▪ titoli in caveau – commissioni %	0
▪ titoli in caveau – ctv minimo	0.00 CHF
▪ titoli in caveau – ctv massimo	0.00 CHF
▪ periodicità diritti di custodia	trimestrale
▪ totale per deposito – ctv minimo	0.00 CHF
▪ totale per deposito – ctv massimo	0.00 CHF
▪ diritti di custodia e amministrazione	0,25% sulla valorizzazione dei titoli trimestrale <sup>1</sup> pari a 1% annuo

**Bolli**

▪ Bollo cantonale su deposito titoli	10.00 CHF
--------------------------------------	-----------

**PARTICOLARITA'**

▪ Frequenza di invio del documento di sintesi	annuale
---	---------

**RECESSO E RECLAMI**

**Recesso in caso di Offerta Fuori Sede**

Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:

- il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;
- restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.

<sup>1</sup> La giacenza media trimestrale è calcolata come media aritmetica semplice delle giacenze giornaliere sul deposito rilevate nel corso del trimestre. La giacenza giornaliera è calcolata valutando i titoli presenti sul deposito al corso di mercato del giorno precedente.

### **Recesso dal contratto**

1. Il contratto di deposito a custodia e amministrazione titoli ha durata indeterminata ed il Cliente può recedere in qualsiasi momento, con effetto immediato, senza penalità e senza spese di chiusura. A questo proposito, la Banca si riserva il diritto di disdire qualsiasi agevolazione creditizia e di dichiarare esigibili tutti i suoi crediti, salvo quanto stabilito in eventuali disposizioni contrarie convenute per iscritto nel contratto.
2. La Banca può recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi da comunicarsi al Cliente su supporto cartaceo. Nel caso in cui il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, il preavviso nel caso di recesso della Banca sarà ridotto a 15 giorni.
3. In caso di recesso dal contratto del Cliente o della Banca, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
4. Il recesso dal servizio di conto da parte della Banca o del Cliente provoca la chiusura del conto e di tutti i servizi che ad esso accedono, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione.
5. I rapporti d'affari con la banca non si estinguono in caso di morte del Cliente, dichiarazione di morte presunta o di scomparsa, incapacità civile o assoggettamento a procedure d'insolvenza (fallimento, concordato, ecc.), e rimangono in vigore sino a che non sia comunicata una revoca scritta da parte del Cliente stesso e/o dei suoi rappresentanti legali o giudiziali, oppure dei suoi successori e fornite se del caso le necessarie istruzioni.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

1. La banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.
2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

1. Nel caso in cui sorga un contrasto tra il Cliente e la Banca relativamente all'interpretazione ed applicazione dei Contratti così come integrati dal presente Addendum, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- attraverso lettera raccomandata A/R indirizzata a: Banca Aletti & C. (Suisse) S.A. Via Magatti, 6 - 6900 Lugano (CH), oppure,
- per via telematica all'indirizzo mail [reclami.LPS@alettibank.ch](mailto:reclami.LPS@alettibank.ch), come indicato nel sito <http://www.alettisuisse.ch/>.

2. La Banca deve rispondere su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

- entro quindici giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro quindici giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il Cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari, diversi dai servizi di pagamento.

3. Se il Cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo, o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto dal precedente comma 2, potrà attivare la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia o di mediazione per la conciliazione, di seguito descritta.

4. Ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, nel caso di controversie aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento, il Cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF" disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). Se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, il Cliente potrà ricorrere all'ABF solo qualora la pretesa abbia un valore non superiore a euro 100.000. Il ricorso deve essere sottoscritto dal Cliente e può essere presentato personalmente dal Cliente o per conto del Cliente da una associazione di categoria alla quale lo stesso aderisca o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi, il ricorso è sottoscritto anche dal Cliente o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del collegio competente e a qualunque Filiale della Banca d'Italia o presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se il Cliente propone il ricorso di cui sopra deve darne tempestiva comunicazione alla Banca inviandole copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nel precedente comma 1. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB sono reperibili sul sito internet dell'ABF ([www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)). Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il Cliente, la Banca o entrambi possono rivolgersi al giudice.

5. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

6. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione dei Contratti, così come integrati dal presente Addendum con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo quanto previsto dal precedente comma 4 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 5.

7. Il Cliente può altresì presentare esposti alla FINMA e/o alla Banca d'Italia, restando in ogni caso impregiudicato il diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

## LEGENDA

<b>Azione</b>	E' un titolo che rappresenta una quota del capitale di una società, dà diritto ad una parte degli utili ottenuti dalla società, conferisce il diritto di voto nell'assemblea dei soci. Se l'azione corrisponde ad una società quotata in borsa, assume in relazione all'andamento della sua quotazione diversi valori di mercato.
<b>Cambio</b>	La Banca determina giornalmente, in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 9.00 e 17.00 e riscontrabili sulle pagine BLOOMBERG o da analogo sistema informativo internazionale, un cambio di riferimento denaro/lettera da applicare.

<b>Capital Gain</b>	E' la differenza calcolata tra il valore di un titolo al momento dell'acquisto ed il momento della vendita. Su questo dato viene calcolata l'imposta prevista dalla normativa fiscale.
<b>Cedola</b>	Pagamento in denaro effettuato dal debitore al creditore che possiede titoli obbligazionari a titolo di interesse per il prestito concesso.
<b>Commissione d'intervento</b>	La commissione che viene percepita per qualsiasi negoziazione (acquisto o vendita di divisa estera).
<b>Dividendo</b>	Utile distribuito dalla Società ai propri soci in base a quanto deliberato dall'assemblea che approva il bilancio.
<b>Monte Titoli</b>	Società per azioni che svolge il ruolo di gestione accentrata dei titoli azionari e delle obbligazioni emesse da società private compresi i titoli dello Stato Italiano. Gli strumenti finanziari quotati in Italia sono sottoposti a regime di dematerializzazione e all'obbligo di accentramento presso Monte Titoli che ne registra ogni passaggio di proprietà.
<b>Obbligazione</b>	E' un titolo che rappresenta il prestito contratto presso il pubblico da una persona giuridica (Stato, Banche, Società per Azioni, ecc.), incorporando due diritti: la restituzione del valore nominale a scadenza e il pagamento degli interessi sull'importo (cedola).
<b>Strumenti finanziari</b>	Espressione che indica azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni di investimento e qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedenti. La definizione puntuale è riscontrabile al comma 2 dell'art.1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – (D.Lgs. 58/1998 e succ. aggiornamenti).
<b>Strumento finanziario dematerializzato</b>	Dal 1° gennaio 1999 tutti i titoli quotati non possiedono più natura cartacea ma, attraverso il sistema accentrato Monte Titoli, ogni diritto viene garantito dalle scritture contabili tenute dall'intermediario finanziario (Banca) presso cui l'investitore ha depositato i propri titoli.
<b>Valore nominale</b>	Per le azioni è la frazione di capitale sociale rappresentata da una azione. Per i titoli obbligazionari è il valore al quale l'emittente si è impegnato a rimborsare il titolo alla scadenza ed è l'importo su cui si calcolano gli interessi.